



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 5121 del 30/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4720 del 30/11/2023

**Direzione: VI Direzione Ambiente**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

OGGETTO: **AUA n° 50/2023** di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2018 adottata a favore della Ditta F.Ili Caprino s.r.l. per l'attività di lavorazione frutta secca tostata confezionata e crema di frutta secca da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Vecchio Mulino del Comune di Sinagra (ME).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario

	con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 178 del 23/12/2020;
<b>VISTA</b>	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
<b>VISTA</b>	l’AUA n° 9/2018, adottata da questa Direzione con D.D. n° 135 del 15.02.2018 a favore della Ditta F.lli Caprino s.r.l. per l’attività di lavorazione frutta secca tostata confezionata e crema di frutta secca da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Vecchio Mulino del Comune di Sinagra (ME), notificata dal Comune con nota protocollo n° 7588 del 25.06.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 22673/18 del 26.06.2018;
<b>VISTA</b>	l’istanza di modifica dell’AUA n° 9/2018 del 07.02.2018 ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 59/13 inoltrata dalla Ditta F.lli Caprino s.r.l., trasmessa dal SUAP territorialmente competente e assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 24808/23 del 17.07.2023 per l’aumento della potenzialità degli impianti già autorizzati, la realizzazione di un nuovo impianto relativo alla granellatura con punto di emissione E4 e l’inserimento di un nuovo titolo abilitativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n° 59/13 (Impatto acustico);
<b>VISTO</b>	il verbale n° 28cds del 27.09.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota prot. n° 28005/23 del 09.08.2023 durante la quale l’UTC del Comune di Sinagra (ME) preannuncia il parere favorevole dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e acustico, riservandosi di formalizzarlo a breve, mentre per quanto riguarda le acque reflue, ritenute le stese assimilabili a quelle domestiche, non ritiene di imporre dei limiti per tali acque. La Conferenza stabilisce, in conclusione, di procedere al rilascio della modifica richiesta non appena pervenuti i pareri favorevoli da parte del Dipartimento Regionale dell’Ambiente e dell’UTC del Comune di Sinagra (ME);
<b>VISTO</b>	il parere favorevole formalizzato dall’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici unitamente al N.O. acustico trasmessi con nota prot. n° 14582 del 06.10.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 35518/23;
<b>VISTO</b>	il parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera, prot. n° 78877 del 26.10.2023, rilasciato dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente Servizio 1, trasmesso dal SUAP del Comune di Sinagra (ME), con nota protocollo n° 15548 del 27.10.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 39362/23 del 31.10.2023. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
<b>RITENUTO</b>	di dover aggiornare e sostituire l’A.U.A. n° 9/2018, in quanto la modifica oggetto dell’istanza presentata dalla Ditta, è ritenuta sostanziale per il riassetto impiantistico all’interno dello stabilimento;
<b>CONSIDERATO</b>	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
<b>VISTA</b>	l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
<b>VISTO</b>	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
<b>VISTO</b>	lo Statuto dell’Ente;

<b>PRESO ATTO</b>	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
<b>VISTO</b>	l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
<b>VISTA</b>	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e ss.mm.ii. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
<b>VISTO</b>	che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 05.06.2023.

#### **PROPONE**

per quanto sopra in premessa di

#### **ADOTTARE**

**l'AUA n° 50/2023** di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2018 adottata a favore della Ditta F.Ili Caprino s.r.l. per l'aumento della potenzialità degli impianti già autorizzati, la realizzazione di un nuovo impianto relativo alla granellatura con punto di emissione E4 e l'inserimento di un nuovo titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n° 59/13 (Impatto acustico), per l'attività di lavorazione frutta secca tostata confezionata e crema di frutta secca da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Vecchio Mulino del Comune di Sinagra (ME).

#### **Titolo abilitativo lett. c)**

**Art. 1)** La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato:

<b>Punto di emissione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Limiti (mg/Nm<sup>3</sup> anidri)</b>	<b>Sistema abbattimento</b>
<b>E1</b>	Impianto di tostatura	<b>Polveri :</b> 40 <b>NOx* :</b> 100 <b>COV (espressi come COT) :</b> 50	Ciclone
<b>E2</b>	Raffreddamento e pelatura frutta secca	<b>Polveri :</b> 40 <b>NOx* :</b> 100 <b>COV (espressi come COT) :</b> 50	Ciclone
<b>E3</b>	Trasferimento frutta secca tostata	<b>Polveri :</b> 40	Ciclone
<b>E4</b>	Granellatura	<b>Polveri :</b> 40	Ciclone
<b>E5</b>	Caldaia da 0,15 MW Alimentata a gusci di nocciole	<b>Impianto in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 – All. IV alla Parte V, Parte I, lett.bb)</b>	

\*valore riferito ad un tenore di O2 nell'effluente gassoso del 17%

**Art. 2)** Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio degli impianti, darne comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'UTC del Comune di Sinagra (ME). Il termine per la messa a regime è stabilito in 30 giorni dalla data di inizio della messa in esercizio.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà comunicare al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'UTC del Comune di Sinagra (ME), con almeno 15 giorni di anticipo la data in cui verranno effettuate **n. 2 misure rappresentative delle emissioni nell'arco di dieci giorni di marcia controllata**

decorrenti dalla messa a regime del nuovo impianto in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi ai suddetti Enti entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

**Art. 5)** Il Gestore dovrà inoltre:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri, gas, vapori, aerosol);
2. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
3. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. N° 81/2008 e ss.mm.ii.);
5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
6. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
7. mantenere costantemente puliti gli spazi esterni limitrofi al capannone in cui verrà svolta l'attività produttiva;
8. adottare tutte le misure indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
9. tenere a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta, tutta la documentazione inerente all'AUA, sia cartacea che elettronica.

Per tutte le prescrizioni non riportate ai superiori punti, si rimanda al parere del D.R.A. (All. 1).

#### **Titolo abilitativo lett. e)**

**Art. 6)** Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

#### **Ulteriori prescrizioni**

**Art. 7)** Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

**Art. 8)** Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti ai punti di emissione, accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia. Tutte le operazioni di manutenzione eseguite sugli stessi, che dovranno essere annotate su apposito registro riportando la data ed il tipo di intervento e il nome dell'operatore che ha svolto l'attività.
4. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
5. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

**Art. 9)** Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

**Art. 10)** L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art. 11)** Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

**Art. 12)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

**Art. 13)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 14)** Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia, all'UTC del Comune di Sinagra (ME) e a questa Direzione sulla intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 15)** Il presente atto, nel momento in cui acquisisce efficacia, **revoca e sostituisce** l'AUA n° 9/2018, adottata da questa Direzione con D.D. n° 135 del 15.02.2018 e avrà una durata di quindici anni dalla data della sua notificazione; la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

**Art. 16)** Il presente provvedimento dovrà essere custodito, anche in copia unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in C.da Vecchio Mulino del Comune di Sinagra (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Dott.ssa Ileana Padovano*

**Il Responsabile del Servizio**  
*Dott. Cosimo Cammaroto*

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

### DETERMINA

per quanto in premessa di

### ADOTTARE

**l'AUA n° 50/2023** di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2018 adottata a favore della Ditta F.Ili Caprino s.r.l. per l'aumento della potenzialità degli impianti già autorizzati, la realizzazione di un nuovo impianto relativo alla granellatura con punto di emissione E4 e l'inserimento di un nuovo titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n° 59/13 (Impatto acustico), per l'attività di lavorazione frutta secca tostata confezionata e crema di frutta secca da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Vecchio Mulino del Comune di Sinagra (ME).

**APPROVARE** tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 16 sopra riportati;

**DISPORRE** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Sinagra (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'UTC del Comune di Sinagra (ME) e all'ARPA Sicilia dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente;

### DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/90 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzi email/PEC: [c.cammaroto@cittametropolitana.me.it](mailto:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it), [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

**Messina, li 24.11.2023**

**Il Dirigente Reggente**  
*Dott. Ing. Giovanni Lentini*



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 78877 del 26/10/2023

**OGGETTO:** **Ditta F.Ili Caprino S.r.l. - Attività di "Lavorazione frutta secca tostata confezionata e crema di frutta secca" – c.da Vecchio Mulino, Comune di Sinagra (ME) – Foglio 6, p.lle 91, 102**  
**Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale**  
**Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Trasmessa solo a mezzo PEC:** [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it); [padovano@cittametropolitana.me.it](mailto:padovano@cittametropolitana.me.it); [sinagra.suap@pec.it](mailto:sinagra.suap@pec.it); [fratelli.caprino@pec.nocciolecaprino.it](mailto:fratelli.caprino@pec.nocciolecaprino.it); [francesco.caruso4@ingpec.eu](mailto:francesco.caruso4@ingpec.eu)

Alla Città Metropolitana di Messina  
V Direzione Ambiente e Pianificazione  
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Sinagra

*e, p.c.*

Ditta F.Ili Caprino S.r.l.

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
  - b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”
- Vista** l’istanza di A.U.A., depositata dalla ditta F.Ili Caprino S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Acquadolci, inoltrata dallo stesso con nota acquisita al protocollo n. 72241 del 02/10/2023 di questo Dipartimento, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di “**Lavorazione frutta secca tostata confezionata e crema di frutta secca**”, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
  - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- Vista** la nota prot. 28005/23 del 09/08/2023 (prot. DRA n. 61985 del 09/08/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Preso atto** che la ditta F.Ili Caprino Srl, con, sede legale e stabilimento nel Comune di Sinagra (ME) C.da Mulino Vecchio è già in possesso di A.U.A. rilasciata con provvedimento n. 09/2018 del 07/02/2018;
- Preso atto** che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nell’istanza di A.U.A., a seguito della modifica sostanziale per la quale è in corso il procedimento per il rilascio dell’AUA, lo stabilimento tratterà 450 tonn/anno di frutta secca (252 gg/anno), corrispondenti a 1.785 kg/giorno;
- Preso atto** che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nell’istanza di A.U.A., è prevista l’installazione di nuovi impianti di produzione e che, all’interno dello stabilimento saranno condotte le seguenti attività:
- 1) Tostatura – emissioni convogliate ai punti di emissione **E1, E2 ed E3**;
  - 2) Granellatura e sfarinatura – emissioni convogliate al punto di emissione **E4**;
  - 3) Mixer;
  - 4) Pastificazione;
  - 5) Confezionamento;
- Preso atto** che all’interno dello stabilimento sono presenti i seguenti impianti di combustione:
- bruciatore/tostatore da 0,21 MW<sub>t</sub> alimentato a metano – emissioni convogliate ai punti di emissione E1 ed E2;
  - bruciatore/caldaia da 0,15 MW<sub>t</sub> alimentato a gusci di nocciole – emissioni convogliate al punto di emissione E5;
- Considerato** che la caldaia alimentata a gusci di nocciole, di potenza inferiore ad 1 MW, non è soggetta ad autorizzazione in quanto compresa tra gli impianti ed attività in deroga di cui all’art. 272, comma 1 – Allegato IV alla parte quinta, parte I, lettera bb) “*impianti di combustione (...) di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’allegato X alla parte quinta del presente decreto (...)*”;
- Preso atto** che, per quanto concerne i reflui prodotti, secondo quanto dichiarato dalla ditta nell’istanza di A.U.A.:
- le acque meteoriche della aree coperte sono direttamente convogliate nella rete fognaria acque bianche;
  - le acque di dilavamento, previo trattamento di disoleazione e dissabbiatura, sono immesse nella rete fognaria acque bianche;
- Considerato** che il parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/86 (ex C.P.T.A.) non è dovuto nel caso di insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura;
- Ritenuto** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale, nel contesto del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per le modifiche sostanziali dell’impianto per la sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, provvedendo, in conformità a quanto previsto dall’art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento;
- Preso atto** che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;
- Ritenuto** di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

**Fatti salvi** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta **F.lli Caprino S.r.l. – Lavorazione frutta secca tostata confezionata e crema di frutta secca** – c.da Vecchio Mulino, Comune di Sinagra (ME) – Foglio 6, p.lle 91, 102, esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

### Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Impianto di tostatura	2.400	Polveri NO <sub>x</sub> COV	40 100* 50	Ciclone	Annuale
E2	Raffreddamento e pelatura frutta secca	8.500	Polveri NO <sub>x</sub> COV	40 100* 50	Ciclone	Annuale
E3	Trasferimento frutta secca tostata	8.500	Polveri	40	Ciclone	Annuale
E4	Granellatura	3.700	Polveri	40	Ciclone	Annuale
E5	Caldaia da 0,15 MW, alimentata a gusci di nocchie	<i>Impianto in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 – Allegato IV alla Parte V, Parte I, lettera bb)</i>				

\*Valore riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%

### Prescrizioni

#### *Emissioni convogliate*

- I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
- Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina), la data di messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
- Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
- Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
  - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
  - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
  - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

### *Emissioni diffuse*

6. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

### *Monitoraggi e controlli*

7. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
8. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
9. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
10. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
11. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
12. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
13. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
14. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo  
Felicia Macaluso



Documento firmato  
da:  
FELICIA MACALUSO  
25.10.2023 10:17:18  
UTC

**Antonio  
Patella**

Firmato digitalmente  
da Antonio Patella  
Data: 2023.10.26  
11:55:56 +02'00'

**Contenuti minimi del certificato di analisi**

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
  - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
  - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
  - c) sezione del camino al punto di prelievo ( $m^2$ ), sua forma geometrica e dimensioni;
  - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
  - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
  - f) temperatura ( $^{\circ}C$ ) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
  - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure  $Kg/m^3$* );
  - h) umidità ( $H_2O$   $Kg/Nm^3$ ) o frazione molare;
  - i) velocità (*m/s*);
  - j) portata effettiva ( $m^3/h$ );
  - k) portata normalizzata umida ( $Nm^3/h$ ) (*condizioni di normalizzazione  $0^{\circ}C$ , 101,3 KPa*);
  - l) portata normalizzata secca ( $Nm^3/h$ ) (*condizioni di normalizzazione  $0^{\circ}C$ , 101,3 KPa*);
  - m) portata normalizzata secca corretta per l' $O_2$  di riferimento se previsto ( $Nm^3/h$  rif. %  $O_2$ ) (*condizioni di normalizzazione  $0^{\circ}C$ , 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O<sub>2</sub> di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.